



CRISTINA CANGIANO

Cass. civ., sez. II, (sent.), 24 aprile 2025, n. 10858 – Pres. Di Virgilio, rel. Bertuzzi

Ai fini della verifica della tempestività della produzione in appello, ex art. 345, comma 3, c.p.c., di un documento sopravvenuto, ciò che rileva non è la mera conoscenza presuntiva dello stesso, ma la sua conoscenza effettiva ovvero la presunzione di conoscenza assoluta.

Sulla non coincidenza tra pubblicità legale e conoscenza processualmente rilevante dell'atto

Il contributo, muovendo da una recente pronuncia di legittimità, si sofferma sul rapporto tra la conoscenza effettiva di un atto o fatto e il regime delle preclusioni alla sua spendibilità in giudizio.

Starting from a Supreme Court's recent ruling, the paper focuses on the relationship between effective knowledge of an act or fact and the rules governing its admissibility in court proceedings.

Sommario: 1. Il caso – 2. La decisione della Corte e l'implicita conferma dell'onere di attivazione immediata della parte – 3. La non coincidenza tra pubblicità legale e conoscenza processualmente rilevante dell'atto – 4. La rilevanza sistematica della pronuncia e i limiti della sua portata

1. Il caso

La pronuncia in commento si inserisce nel solco delle controversie relative al regime delle preclusioni processuali e, in particolare, alla decadenza dalla produzione documentale in sede di gravame; e, pur avendo avuto riguardo ad un'ipotesi molto peculiare, peraltro relativa al rito sommario di cognizione, oggi abrogato, offre lo spunto per considerazioni di più ampio respiro in tema di oneri esigibili dalle parti, suscettibili di estendersi al di là del caso concreto. Nello specifico, il caso trae origine da un giudizio definito in primo grado con rito sommario di cognizione e proseguito in appello, nel quale la parte appellante aveva richiesto l'ammissione di un documento sopravvenuto, costituito da una delibera della Giunta comunale di Nanto del 26 novembre 2015, formatasi dopo la proposizione dell'impugnazione, e indispensabile ai fini dell'accertamento del mancato avveramento di una condizione sospensiva contrattuale. Indiscussa l'astratta integrazione dell'ipotesi di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c.¹, la Corte

¹ Stando a quanto si comprende dal tenore della decisione in commento, il diritto della parte alla rimessione in termini non è stato mai messo in discussione (essendo dubbio solamente il termine entro il quale esercitare il potere). Il che si comprende, poiché, come noto, la riforma introdotta dalla l. 18 giugno 2009, n. 69, attraverso l'abrogazione dell'art. 184-bis c.p.c. e

d'appello di Venezia aveva tuttavia dichiarato tardiva la produzione ritenendo che la pubblicazione della delibera nell'albo pretorio – risalente a dicembre 2015 – integrasse già di per sé una presunzione di conoscenza, tale da far decorrere l'onere di immediata produzione della prova alla prima occasione utile e, cioè, l'udienza del 5 aprile 2016, mentre la parte ne aveva chiesto l'acquisizione in data successiva.

Investita della questione, la Corte di cassazione è stata chiamata a chiarire se, ai fini della decadenza processuale, rilevi la semplice conoscibilità astratta del documento ovvero se sia invece necessario accertare una conoscenza effettiva o legalmente presunta, idonea a fondare un'inerzia imputabile alla parte.

Sebbene, nel caso oggetto della decisione, la questione della conoscenza della delibera comunale non presentasse, in realtà, profili di particolare problematicità – dal momento che lo stesso provvedimento della Giunta prevedeva espressamente la sua comunicazione ai

l'introduzione del nuovo comma 2 nell'art. 153 c.p.c., ha ricollocato l'istituto della rimessione in termini - volto ad evitare che decadenze maturate per cause non imputabili alle parti si traducano in una irragionevole compressione del diritto di difesa - tra le disposizioni generali del codice, assumendo così una portata tendenzialmente generale, di cui l'art. 345, comma 3, c.p.c., non costituisce che un'espressione puntuale (e mai modificata sotto questo profilo), a differenza della parte relativa all'ulteriore ipotesi di eccezionale ammissibilità di nuove prove in appello, prima prevista - limitatamente a quelle che il collegio ritenesse indispensabili - e poi soppressa nel 2012. A tal proposito, va peraltro ricordato che il requisito della causa non imputabile, che viene qui in rilievo, opera su un piano del tutto diverso rispetto al previgente criterio dell'indispensabilità della prova, trattandosi di presupposti distinti. Come infatti chiarito dalle Sezioni Unite, con la sentenza 4 maggio 2017, n. 10790, quest'ultima atteneva alla particolare «potenzialità dimostrativa» del mezzo istruttorio, mentre la causa non imputabile concerne la giustificazione della mancata deduzione o produzione della prova nel giudizio di primo grado (sul punto v. E. MERLIN, *Indispensabilità delle prove e giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2019, pp. 562 ss.). Nel caso di specie, dunque, quella sopravvenuta, perché prima inesistente *in rerum natura* (cioè il provvedimento amministrativo di cui si discuteva), è da sempre considerata l'esempio più eclatante di prova che la parte «non av[rebbe] potuto propor[re] o produr[re] nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile».

Nondimeno, la nuova disciplina della rimessione in termini ha però presentato, sin dall'inizio, diversi profili di incertezza: come osservato in dottrina (v. R. CAPONI, *Rimessione in termini: estensione ai poteri di impugnazione (art. 153, 2° comma, c.p.c.)*, in *Foro it.*, 2009, V, c. 283; A. PANZAROLA, *Sulla rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, pp. 1646 ss.; A. PROTO PISANI, *La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura)*, in *Foro it.*, 2009, V, c. 225; N. RASCIO, *La non contestazione come principio e la rimessione nel termine per impugnare: due innesti nel processo, benvenuti quanto scarni e perciò da rinfoltire*, in *Corriere giur.*, 2010, pp. 1251 ss.; D. D'ADAMO, *Prime riflessioni sulla nuova rimessione in termini*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, pp. 385 ss.) essa, anzitutto, sembra riferirsi alle sole decadenze conseguenti alla violazione di termini perentori; non chiarisce, poi, l'ambito oggettivo delle decadenze rilevanti né prevede un termine entro il quale poter avanzare l'istanza restitutoria, con conseguenti ricadute problematiche sul piano della certezza dei rapporti processuali e dell'affidamento della controparte (sul punto L. PICCININNI, *Sull'assenza di un termine per proporre istanza di rimessione in termini*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, pp. 981 ss.). Ne emerge, pertanto, una riforma di carattere più ricognitivo che effettivamente sistematico, che affida all'interprete il compito di bilanciare, caso per caso, l'esigenza di effettività delle preclusioni con la salvaguardia del diritto di difesa.

Proprio in questa prospettiva si colloca la vicenda in esame, nella quale - come si vedrà - l'incertezza circa il momento di effettiva conoscenza del documento e, conseguentemente, circa la decorrenza dell'onere di produzione dello stesso, esclude che l'eventuale ritardo possa essere imputato alla parte, rendendo applicabile il rimedio restitutorio ed evitando che il meccanismo preclusivo si traduca in una sanzione pressoché sproporzionata.

soggetti interessati – appare tuttavia opportuno affrontare il tema in una prospettiva generale.

2. La decisione della Corte e l’implicita conferma dell’onere di attivazione immediata della parte

Nel pronunciarsi sul primo motivo di ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza mossa avverso la declaratoria di tardività della produzione documentale, cassando la sentenza impugnata con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

La decisione appare certamente condivisibile nella parte in cui individua il vizio decisivo nell’erronea equiparazione tra pubblicazione della delibera comunale all’albo pretorio e presunzione di conoscenza dell’atto da parte dei destinatari, con conseguente indebita declaratoria di tardività della produzione.

Deve peraltro subito rilevarsi che l’interesse della pronuncia non si arresta alle sole considerazioni della Corte relative alla questione risolta, rendendo pertanto opportuno soffermarsi, in via preliminare, sulla mancata presa di posizione della S.C. su due ulteriori profili di censura articolati dal ricorrente nell’ambito del primo motivo, e che – proprio in ragione del silenzio della decisione sul punto – potrebbero in realtà ritenersi implicitamente disattesi: ad avviso di chi scrive, correttamente, in quanto infondati.

In primo luogo, non è condivisibile l’assunto – invece avanzato dal ricorrente – secondo cui, nel procedimento sommario di cognizione, non fosse configurabile un regime di decadenze per la produzione documentale in grado di appello. La disciplina speciale del rito sommario operava infatti esclusivamente nel giudizio di primo grado, consentendo al giudice di decidere celermente le controversie semplici mediante valutazioni essenziali e con omissione delle formalità non indispensabili al contraddittorio, secondo una logica assimilabile a quella cautelare, seppur in assenza del *periculum in mora*²; in sede di gravame, invece, salvo limitate previsioni *ad hoc* delineate dall’art. 702-*quater* c.p.c., si rinviava alle regole dell’appello ordinario, con conseguente applicazione del relativo sistema di preclusioni. Non poteva, pertanto, sostenersi ragionevolmente l’esistenza di una generale libertà di produzione documentale fondata sulla natura sommaria del rito³.

Parimenti non persuasiva risulta la tesi, ancora sostenuta dal ricorrente, che nega l’esistenza di un principio generale che impone alla parte di attivarsi nel c.d. “primo momento utile”. Al

² A. TEDOLDI, *Il nuovo procedimento sommario di cognizione*, Bologna, 2013, p. 156.

³ Invero, ampia parte della dottrina escludeva l’ultrattività del rito sommario - seguito in prime cure - anche nel secondo grado, ravvisando proprio nel recupero del modello ordinario in sede di gravame la ragione della compatibilità del rito in esame con i principi costituzionali del giusto processo. In argomento v. M. A. LUPOLI, *Tra flessibilità e semplificazione. Un embrione di case management all’italiana?*, Bologna, 2018, pp. 516 ss. Nel sistema attuale, peraltro, la questione non si pone più, giacché, indipendentemente dal rito seguito in primo grado - ordinario o semplificato che, come noto, avrebbe idealmente assorbito le caratteristiche funzionali del previgente rito sommario - l’appello segue, in ogni caso, le medesime regole.

contrario, sebbene tale regola non sia dettata espressamente da una disposizione di carattere generale, essa è effettivamente desumibile dal sistema processuale nel suo complesso, come attestato, tra l'altro, da diverse norme del codice di rito, che quindi consentono quell'operazione di astrazione che sta tipicamente alla base dell'identificazione di un principio ai sensi dell'art. 12 Preleggi⁴.

Anzitutto, può certamente menzionarsi l'art. 157 c.p.c., rubricato "Rilevabilità e sanatoria della nullità", il quale dispone, al comma 2, che la parte interessata può opporre la nullità dell'atto, ma «deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso» (disposizione che è già stata di per sé ritenuta espressione di un principio generale, non limitato all'ambito della nullità in senso stretto, ma applicabile anche, ad esempio, in materia di decadenza)⁵; e alla stessa logica è ispirato, in materia di impugnazione delle sentenze non definitive, l'art. 340 c.p.c. che, al comma 1, prevede la possibilità per la parte soccombente di differire la proposizione dell'appello avverso le sentenze previste dagli artt. 278 e 279, co.2, n.4, previa formulazione di apposita riserva, da effettuarsi entro il termine ordinario per appellare «e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa», a pena di decadenza⁶.

Uno schema analogo è rinvenibile anche nel processo di esecuzione, così come emerge dagli artt. 530, co.2 e 569, co.2, c.p.c. Nello specifico, prima che il giudice dell'esecuzione adotti i provvedimenti per l'assegnazione o la vendita – che, ai sensi dell'art. 615, co.2, c.p.c., rappresentano il momento ultimo per proporre l'opposizione all'esecuzione – le parti possono, in apposita udienza previamente fissata, «proporre le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle». In tal modo, si assiste ad un'anticipazione del termine ordinario di venti giorni previsto per le opposizioni agli atti esecutivi: se l'udienza cade in un momento antecedente allo spirare del suddetto termine, la parte deve necessariamente proporre l'opposizione in quella sede⁷.

Le disposizioni sin qui richiamate, pur riferendosi a momenti processuali differenti, sono accomunate dalla medesima *ratio*: evitare che l'inerzia della parte possa incidere sull'economia e sulla linearità del procedimento. Il processo civile è infatti ispirato all'esigenza di concentrazione e lealtà delle difese, che impone alle parti di esercitare tempestivamente le proprie facoltà processuali; di conseguenza, il difetto di una espressa disposizione che prevedesse la necessità di allegare il documento sopravvenuto nella prima udienza utile,

⁴ R. QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale. Art 10-15*, in *Commentario del Codice civile*, a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA, Bologna-Roma, 1974, p. 281.

⁵ V. Cass., 27 luglio 1996, n. 6813, secondo cui l'inosservanza del termine stabilito dall'art. 244, comma 3, c.p.c., per formulare od integrare le indicazioni circa la prova testimoniale comporta la decadenza dall'assunzione della prova, a condizione però che tale decadenza venga eccepita dalla controparte tempestivamente, ovvero nella prima istanza o difesa successiva, in applicazione dell'art. 157 c.p.c., che la stessa pronuncia afferma costituire principio generale.

⁶ F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile. Principi e modelli della tutela giurisdizionale dei diritti*, Bologna, 2026, p. 237.

⁷ *Ivi*, p. 636.

invocato dal ricorrente, appare del tutto influente, dovendosi tale onere ritenere ricavabile dal sistema.

Ad ogni modo, nel caso di specie, la questione non atteneva tanto all'astratta applicabilità di tale principio, quanto all'individuazione del momento a partire dal quale potesse dirsi sorto l'onere di produzione del documento.

3. La non coincidenza tra pubblicità legale e conoscenza processualmente rilevante dell'atto

A tal fine, risultava quindi essenziale chiarire la portata dell'art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale prevede che «tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge»; e la Corte di cassazione ha correttamente escluso che la mera pubblicazione delle delibere comunali nell'albo pretorio sia di per sé idonea a fondare una presunzione assoluta di conoscenza dell'atto ai fini della decorrenza di decadenze processuali. Questa conclusione, in effetti, si pone in linea con un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la pubblicazione all'albo pretorio assolve a una funzione di pubblicità-notizia, ma non equivale a una forma di comunicazione individuale nei confronti dei soggetti destinatari diretti del provvedimento⁸.

L'orientamento appena richiamato, tuttavia, si è sviluppato prevalentemente con riguardo alla diversa questione della decorrenza dei termini d'impugnazione e, segnatamente, alla c.d. "piena conoscenza" dell'atto quale presupposto per l'esercizio dell'azione⁹. Così, sebbene la Cassazione sembri aver dato per scontata la possibilità di estenderlo *sic et simpliciter* al caso di specie, occorre comprendere se il medesimo ragionamento possa valere anche sul piano delle preclusioni istruttorie e dell'ammissibilità della produzione documentale tardiva. In altri termini, appare necessario interrogarsi circa il rapporto tra efficacia dell'atto – che opera indipendentemente dalla sua concreta conoscenza – e piano probatorio, ove la conoscenza può rilevare.

Ed è proprio sotto questo profilo che la decisione in commento si presta ad una riflessione di più ampio respiro: se, infatti, è noto come la giurisprudenza costituzionale abbia progressivamente valorizzato il nesso tra decorrenza delle preclusioni processuali e conoscenza dell'evento rilevante, il tema affrontato *ex professo* dalla Consulta è quello del verificarsi di eventi che attengono alla parte privata¹⁰, di cui certo non può predicarsi un onere

⁸ Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2544; Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2011, n. 1589.

⁹ Il Consiglio di Stato afferma, infatti, che «la pubblicazione all'albo pretorio non è sufficiente a determinare la presunzione assoluta di piena conoscenza dell'atto da parte dei soggetti, ai quali l'atto direttamente si riferisce e interessati ad impugnarlo, ai quali il provvedimento, ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione, deve essere comunicato o notificato direttamente». V., in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2011, n. 1589.

¹⁰ Cfr. Corte cost., 15 dicembre 1967, n. 67; Corte cost., 6 luglio 1981, n. 159.

di conoscenza nella controparte; nella specie, invece, a venire in rilievo è (ra) un atto soggetto a pubblicità.

Ma, a ben vedere, è proprio tale regime a giocare un ruolo essenziale, nella misura in cui esso, ove ritenuto rilevante, non può non valere in egual misura per le parti e per il giudice. Infatti, secondo un principio ormai acquisito, non può essere richiesta alle parti una diligenza maggiore rispetto a quella che l'ordinamento, in concreto, pretende dal giudice¹¹. Tale principio assume rilievo decisivo quando si discute degli effetti processuali derivanti dalla conoscenza di atti o fonti che non rientrano nel diritto "ordinario".

Invero, come rilevato da autorevole dottrina¹², il principio *iura novit curia*, non trova un fondamento normativo diretto né nell'art. 113 c.p.c., che si limita a vincolare il giudice

In particolare, seppur in un contesto diverso - quello della disciplina dell'interruzione del processo e della decorrenza del termine per la sua riassunzione - è stato affermato un principio generale secondo il quale la decorrenza dei termini processuali suscettibili di determinare decadenze non può essere fatta risalire al mero verificarsi dell'evento, ma deve essere ancorata alla sua conoscenza da parte del soggetto su cui grava l'onere di attivazione. La Corte di cassazione ha poi precisato, in un momento successivo, che ai fini della decorrenza dei termini processuali, per "conoscenza" deve intendersi la cosiddetta conoscenza legale, integrando così il suddetto principio costituzionale. Sul punto si veda F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile*, cit., p. 381.

Il richiamo al principio di effettività della tutela impone, tuttavia, di distinguere tra decadenza e preclusione, categorie che, seppur frequentemente accomunate nel linguaggio della prassi processuale, rispondono a logiche non sovrapponibili. Invero, sebbene non manchi, in dottrina, la tendenza di taluni ad assimilare le due categorie valorizzandone il comune effetto impeditivo rispetto all'esercizio di un potere processuale, l'orientamento prevalente ne sottolinea la distinzione concettuale. Se, infatti, la decadenza processuale si configura quale perdita del potere di compiere un determinato atto per il mancato esercizio entro un termine perentorio stabilito dalla legge, incidendo direttamente sul diritto di difesa, la preclusione, rispondendo essenzialmente ad esigenze ordinatorie e di garanzia della stabilità delle situazioni processuali, determina la perdita di un diritto non come conseguenza del mancato esercizio tempestivo, bensì del compimento di un'attività incompatibile con quell'esercizio (v., anche per altri riferimenti, F. ROSELLI, *Decadenza (diritto e procedura civile)*, in *Enc. Dir.*, Annali VII, 2014, p. 312). Per una più compiuta ricostruzione teorica, appare tuttavia opportuno richiamare la definizione offerta da Chiovenda, che descrive la preclusione come il fenomeno processuale per cui «in seguito al compimento di determinati atti o in seguito alla decorrenza di termini, è precluso alla parte il diritto di compiere altri atti processuali determinati, o in genere atti processuali», precisando che «la perdita, o estinzione, o consumazione d'una facoltà processuale» si determina «per il fatto: a) o di non aver osservato l'ordine assegnato dalla legge al suo esercizio; b) o di aver compiuto un'attività incompatibile coll'esercizio della facoltà, come la proposizione di un'eccezione incompatibile con un'altra; c) o d'aver già una volta validamente esercitato la facoltà» (cfr. G. CHIOVENDA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1960, pp. 479 ss.). In tale prospettiva, la preclusione si configurerebbe quindi come fenomeno unitario della perdita della facoltà processuale, mentre la decadenza come una delle sue possibili modalità di produzione, accanto al compimento di atti incompatibili o alla consumazione dell'opzione. Tuttavia, pur nella consapevolezza dell'opinabilità di ogni definizione, l'effettivo elemento di discrimine rinvenibile tra le due categorie è che, mentre la preclusione implica un'imputabilità dell'opzione e, dunque, la *chance* effettiva dell'alternativa invece preclusa mediante il comportamento tenuto, la decadenza no; tant'è che, se inimputabile, quest'ultima ammette la restituzione nel termine. Ne deriva pertanto, sul piano sistematico, che tanto le preclusioni, non estendibili al di là dei casi espressamente previsti dal legislatore (sul punto cfr. V. CAPASSO, *Sull'ambito applicativo dell'art. 614-bis c.p.c. novellato*, in *DPCleC*, 2024, p. 1079), tanto le decadenze, le quali impongono una rigorosa verifica dell'imputabilità della condotta, si collocano entro il perimetro dell'art. 24 Cost., che impone un continuo bilanciamento tra le esigenze di ordine processuale e l'effettività della tutela giurisdizionale.

¹¹ A. D'ANGELIS, *Sulla rinnovazione dell'atto di citazione nullo effettuato in rinnovazione di un atto di citazione nullo*, nota a Cass., sez. VI civ., 21 febbraio 2020, n. 4710, in *Riv. dir. proc.*, 2020, p. 1373.

¹² G. VERDE, voce *Prova (teoria generale e diritto processuale civile)*, in *Enc. dir.*, XXXVII, 1988, pp. 590 ss.

all'applicazione della legge, né nell'art. 101 Cost., ma si fonda piuttosto su una presunzione culturale di conoscenza del diritto da parte del giudice, storicamente legata a un sistema normativo relativamente stabile e contenuto.

Presunzione che, nell'attuale contesto di iperlegificazione e di crescente specializzazione settoriale, risulta sempre meno sostenibile¹³. In tal senso, è stato evidenziato come, in realtà, anche il diritto interno possa, in determinati ambiti, collocarsi al di fuori della normale conoscibilità processuale del giudice, analogamente a quanto tradizionalmente riconosciuto per il diritto straniero¹⁴, il diritto antico o la consuetudine¹⁵, rendendo necessario distinguere tra l'efficacia sostanziale della norma e l'esigibilità della sua produzione sul piano processuale. Del resto, lo stesso principio *iura novit curia*, come interpretato, rende evidente tale distinzione: se la norma vincola il giudice indipendentemente dalla prova della sua esistenza, ciò attiene al piano dell'efficacia, ma non implica una conoscenza effettiva e automatica di ogni fonte, sicché, con riguardo a discipline tecniche o settoriali, resta necessario un onere di allegazione o, comunque, di collaborazione delle parti¹⁶.

La stessa giurisprudenza amministrativa – seppur in maniera controversa – «ha finito per riconoscere i limiti della presunta onniscienza del giudice»¹⁷, in presenza di una produzione normativa alluvionale e frammentata¹⁸.

Alla luce di tali considerazioni, risulta del tutto coerente escludere che la pubblicazione di un atto amministrativo individuale nell'albo pretorio possa fondare, di per sé e sol perché intanto

¹³ Sul punto V. CAPASSO, *Tractent fabrilis fabri. Contributo all'affermazione del «diritto al consulente tecnico» nel processo civile*, Torino, 2025, p. 137.

¹⁴ In tal senso v. oggi l'art. 14 della l. 31 maggio 1995, n. 218, che, nel prevedere l'accertamento d'ufficio della legge straniera, anche mediante la collaborazione delle parti, considera l'eventualità che il giudice comunque non riesca a determinarne il contenuto. Cfr. L. FUMAGALLI, voce *Diritto straniero (applicazione e limiti)*, in *Enc. dir.*, Annali IV, 2011, pp. 467 ss.

¹⁵ Come già chiarito da Calamandrei, il principio *iura novit curia* non opera in modo uniforme rispetto a tutte le fonti del diritto. Quando si tratta di norme che esulano dal patrimonio ordinario di conoscenze del giudice – quali la consuetudine, il diritto straniero o anche il diritto antico – esso conserva efficacia soltanto sotto il profilo del potere del giudice di applicare la norma, ma non anche sotto quello del dovere di conoscerla e ricercarla autonomamente.

Si veda P. CALAMANDREI, *Diritto consuetudinario in Cassazione*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1938, II, pp. 120 ss.

¹⁶ V. CAPASSO, *Tractent fabrilis fabri*, cit., p. 138.

¹⁷ *Ivi*, p. 137.

¹⁸ Il Consiglio di Stato, con parere 24 ottobre 2007, n. 1677, reso in materia di reclutamento del personale docente, ha affermato che «in tempi in cui le norme erano circoscritte a ben precise fattispecie, ridotte nel numero e di regola rapportabili a canoni di comportamento sociali universalmente riconosciuti, ovvero a regole di comune esperienza o di equità, era dato sostenere la necessaria conoscenza, da parte dei giudici, dell'esistenza e della consistenza delle leggi; ma, oggi, tenuto conto dell'incontrollabile aumento della produzione normativa a tutti i livelli della gerarchia delle fonti, per di più non sorrette da una logica o coscienza comune o da una coerenza con principi e valori generali ma piuttosto da esigenze particolari e settoriali, spesso "imprevedibili", ovvero ispirate a valori relativi a campi, come quelli previdenziale, edilizio, lavoristico, organizzativo, fiscale ecc., che nulla hanno a che vedere con i principi naturali, di comune "riconoscimento" sociale, appare arduo assegnare ai giudici un obbligo di conoscenza assoluto e incondizionato, come tale svincolato dall'onere di allegazione e collaborazione di parte». Cons. Stato, parere 24 ottobre 2007, n. 1677, in *Giur. it.*, 2018, pp. 2687 ss., con nota di G. FONTANA, *C'era una volta il principio iura novit curia (ovvero considerazioni critiche su una peculiare lettura del principio iura novit curia operata dal Consiglio di Stato)*.

divenuto “efficace”, una presunzione assoluta di conoscenza idonea a far decorrere decadenze processuali in capo alla parte. Se, infatti, non può ragionevolmente pretendersi che il giudice, quale consociato per eccellenza, conosca *ex officio* atti che esulano dal diritto “ordinario”, a *fortiori* non può esigersi dalla parte una diligenza conoscitiva maggiore, tale da imporre un obbligo di vigilanza permanente sugli strumenti di pubblicità legale dell’amministrazione.

Tale conclusione appare, del resto, confermata anche da precisi indici positivi: da un lato, infatti, solo in presenza di esigenze straordinarie il legislatore ammette meccanismi di semplificazione di conoscenza degli atti¹⁹; dall’altro, nemmeno atti con efficacia normativa generale si sottraggono, ove rilevanti a fini processuali, all’esigenza di una conoscibilità effettiva.

Un esempio particolarmente significativo della non coincidenza tra pubblicità legale e conoscenza processualmente rilevante è offerto dalla disciplina degli effetti della sentenza di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale. Infatti, sebbene tale pronuncia sia soggetta a pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la decorrenza del termine per la riassunzione del processo sospeso dinanzi al giudice *a quo* non è fatta risalire a tale momento, bensì alla trasmissione della decisione all’autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio: ai sensi dell’art. 29 della l. 87/1953, infatti, «la sentenza con la quale la Corte si pronuncia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l’ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell’eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all’autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte». A tal proposito, anche la Corte di cassazione ha precisato che la pubblicazione in G.U., pur determinando «l’eliminazione dall’ordinamento della norma incompatibile coi principi costituzionali», non assolve «alla funzione specifica di far conseguire alle parti la conoscenza dell’avvenuta decisione della questione di costituzionalità»²⁰, ma attiene esclusivamente al piano sostanziale dell’efficacia della decisione nell’ordinamento. Di conseguenza, solo la comunicazione al giudice rimettente – e, per il suo tramite, alle parti –

¹⁹ In una prospettiva trasversale e a titolo esemplificativo, possono richiamarsi, sul piano processuale, la notificazione per pubblici proclami di cui all’art. 150 c.p.c. e, sul versante del diritto sostanziale, la disciplina della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., per la quale la pubblicazione dell’estratto in Gazzetta Ufficiale è ritenuta sufficiente a rendere opponibile la cessione ai debitori ceduti. Nel caso di specie, tuttavia, una simile esigenza di semplificazione non ricorreva: si trattava, infatti, di una delibera della giunta comunale, per di più autonomamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. L’estensione alla sua mera pubblicazione all’albo pretorio di effetti presuntivi di conoscenza anche ai fini del decorso di preclusioni processuali – e, in particolare, della tempestività della produzione documentale in appello – avrebbe finito per determinare un evidente corto circuito sistematico, sovrapponendo il piano dell’efficacia dell’atto a quello, distinto, della sua conoscibilità processuale. È proprio tale esito che la Corte di cassazione ha condivisibilmente evitato con la pronuncia in commento.

²⁰ V. ONIDA, *Sul termine per la riassunzione del processo sospeso in seguito a incidente di costituzionalità*, nota a Cass., 7 novembre 1984, n. 6653, in *Giur. it.*, 1985, I, 1, p. 1078.

segna il momento a partire dal quale può dirsi effettivamente integrata quella conoscenza legalmente certa idonea a far decorrere termini e preclusioni processuali²¹.

Per tali ragioni, nonostante il profilo non sia stato espressamente affrontato, la decisione in commento si apprezza anche nella misura in cui evita una indebita sovrapposizione tra l'efficacia normativa dell'atto amministrativo e gli effetti processuali della sua conoscenza.

4. La rilevanza sistematica della pronuncia e i limiti della sua portata

Alla luce dei rilievi fin qui esposti, la pronuncia della Corte, nella misura in cui esclude che la semplice pubblicazione di un atto nell'albo pretorio possa fondare, una presunzione assoluta di conoscenza idonea a far decorrere un termine decadenziale, in assenza di una forma di comunicazione individuale nei confronti di destinatari determinati, appare perfettamente coerente con i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost.

Più in generale, dalla pronuncia in commento, emerge la necessità di mantenere saldo l'equilibrio tra esigenze di concentrazione e speditezza del rito e tutela effettiva del diritto di difesa, evitando indebite sovrapposizioni tra il piano dell'efficacia degli atti amministrativi e, quello distinto, della loro rilevanza probatoria nel processo civile.

È sotto questo profilo che la soluzione accolta dalla Corte di cassazione – che assume anche valore di monito futuro contro interpretazioni eccessivamente formalistiche del regime delle preclusioni istruttorie – risulta particolarmente significativa. La declaratoria di tardività – ad opera della Corte d'appello di Venezia – della produzione documentale in sede di gravame, pur essendo formalmente riconducibile al sistema delle preclusioni istruttorie, aveva determinato in concreto la perdita del potere di introdurre nel processo un elemento probatorio decisivo, producendo, dunque, effetti assimilabili a quelli di una decadenza sul diritto di difesa. Proprio per tale motivo, essa non può fondarsi su una mera presunzione di conoscenza astratta, quale quella derivante dalla pubblicazione dell'atto all'albo pretorio, ma presuppone l'accertamento di una conoscenza effettiva o, quanto meno, legalmente certa dell'atto stesso.

Sarebbe forse azzardato, tuttavia, voler trarre dalla pronuncia in commento “la” soluzione valida, a valere pro futuro in maniera fissa e immutabile, o comunque in via generale. In realtà,

²¹ In questa prospettiva si colloca anche la pronuncia del 23 aprile 1987, n. 3928, con cui la S.C. ha ribadito - con riguardo ad una vicenda di sospensione del processo disposta dal giudice nelle more del giudizio incidentale di costituzionalità promosso in un diverso giudizio - che la cessazione della sospensione non può essere ricollegata alla mera pubblicazione della decisione della Corte costituzionale né alla pronuncia resa in altri procedimenti, seppur aventi ad oggetto la medesima questione, ma deve essere individuata esclusivamente nella decisione emessa in funzione dello specifico giudizio assunto come parametro dal provvedimento di sospensione. Dunque, pur trattandosi di un'ipotesi peculiare, anche in tal caso la decorrenza degli effetti processuali viene ancorata non ad una conoscibilità astratta dell'evento, ma alla sua individuazione in termini concreti e giuridicamente certi, in coerenza con l'esigenza di non far discendere decadenze da mere presunzioni formali di conoscenza. Sul punto v. E. CATELANI, *Giudizio costituzionale e sospensione ex art. 295 c.p.c.: decorrenza del termine per la riassunzione del giudizio sospeso*, in *Foro it.*, 1988, I, c. 513.

proprio la peculiarità dell'atto venuto in rilievo sembra dover indurre alla cautela verso ogni tentativo di generalizzazione, poiché – come accennato in relazione al principio *iura novit curia* – il rapporto tra poteri del giudice e iniziativa delle parti è infatti storicamente mutevole, e si modella in funzione del modello processuale, del contesto ordinamentale nonché degli strumenti conoscitivi concretamente disponibili in un dato momento storico.

In questa prospettiva, l'evoluzione normativa in tema di accesso agli atti – da un lato – e l'odierna disponibilità di fonti informative sempre più ampie, ulteriormente accresciuta dall'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale – dall'altro – costituiscono fenomeni che, muovendo in direzioni opposte, appaiono suscettibili di incidere sul rapporto tra oneri di parte e poteri-doveri del giudice.

Quanto al primo profilo, è evidente come l'ampliata facoltà delle parti di ottenere fuori e prima del processo la documentazione di provenienza pubblica, *in thesi* necessaria ai fini della prova in giudizio, corrispondentemente riduce l'ambito applicativo del potere-dovere del giudice di attivare il meccanismo di cui all'art. 213 c.p.c.²²; dall'altro, non va trascurato un altro dato: il progresso degli ultimi anni ha creato «una fonte di prova potenzialmente universale e naturalmente prossima a chiunque: *internet*»²³. Di conseguenza, i contenuti presenti in rete sono fruibili da tutti, anche dal giudice, per cui – in virtù di un'interpretazione evolutiva dell'art. 115, co.2, c.p.c. – si può ormai affermare che, in ambito processuale, il notorio non coincide più soltanto con l'insieme delle nozioni largamente conosciute dalla collettività che, in quanto tali, possono entrare nel processo senza bisogno di essere provate. Oggi, infatti, il termine comprende anche quelle informazioni che, pur non essendo conosciute da tutti, possono essere reperite in qualsiasi momento da chiunque e senza la necessità dell'intervento o della collaborazione di altri²⁴. In questa prospettiva, risulta sempre meno giustificabile l'imposizione alla parte dell'onere di ricerca e produzione in giudizio di documenti e dati agevolmente reperibili su canali ufficiali, atteso che essa attingerebbe alla medesima risorsa – *internet* – alla quale anche il giudice può accedere autonomamente.

²² Come ribadito anche recentemente dalla S.C., i poteri istruttori officiosi nei confronti della pubblica amministrazione - e in particolare la richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. - costituiscono una mera facoltà del giudice di merito e non possono essere utilizzati per supplire alle carenze istruttorie della parte, la quale, qualora ne abbia interesse, può autonomamente attivarsi per acquisire la necessaria documentazione amministrativa (v. Cass. civ., 5 agosto 2025, n. 22584; v. però Cass., 26 agosto 2025, n. 23909, secondo cui, onde determinare l'esatta misura della *compensatio lucri cum damno* in materia di danno da emotrasfusioni nel giudizio promosso avverso il Ministero della Salute, il giudice non può immotivatamente omettere di avvalersi del potere di cui all'art. 213 c.p.c., che gli consentirebbe di acquisire informazioni necessarie a tale calcolo). Il principio è di per sé consolidato, ma è intuibile come il suo ambito applicativo sia andato via via crescendo nel tempo, in corrispondenza con l'incremento (anche a seguito dell'introduzione dell'accesso civico generalizzato: v., anche per riferimenti, A. MOLITERNI, *La via italiana al "FOIA": bilancio e prospettive*, in *Giorn. dir. amm.*, 2019, p. 23 ss.) delle possibilità, per la parte, di ottenere gli stessi atti e informazioni direttamente dall'Amministrazione.

²³ G. DELLA PIETRA, *La vicinanza della prova e la «prova più prossima»*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, p. 1051.

²⁴ *Ivi*, p. 1052.

Per tali ragioni, pur restando utile – e anzi necessario – il tentativo, fin qui perseguito, di inquadrare la questione in esame entro coordinate sistematiche coerenti con i principi del processo civile, entrambi gli esempi riportati rafforzerebbero, ad avviso di chi scrive, l'idea che la pronuncia della Corte debba essere letta alla luce della mutevolezza del settore. Pertanto, al di là del giudizio positivo che sembra doversi ribadire con riferimento alla soluzione applicata all'atto specifico venuto in rilievo – la delibera della Giunta comunale –, non sembra possibile trarre conclusioni di carattere universale, dal momento che ogni evoluzione normativa, procedurale o tecnologica è destinata ad incidere, più o meno direttamente, sul suddetto equilibrio tra poteri-doveri del giudice e oneri delle parti. Compito dell'interprete resta allora quello di verificare come quel mutevole equilibrio debba, di volta in volta, tradursi nel caso concreto.

Cristina Cangiano
Dottoressa in Giurisprudenza